

**TRIBUNALE DI MILANO**

**- SEZIONE LAVORO -**

**RICORSO EX. ART. 414 C.P.C.**

*e contestuale*

**ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

*nonché*

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI**

***EX* ART. 151 C.P.C.**

\* \* \*

Nell'interesse di **DOMENICO NAIÒ**, nato a Taranto (TA) il 13 dicembre 1988, residente a Milano (MI), via Edoardo Chinotto n. 30, c.f. NAIDNC88T13L049U, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente ed alternativamente tra loro, dall'avv. Francesco Naio (c.f. NAIFNC81B05C136P - PEC: [francesco.naio@pec.it](mailto:francesco.naio@pec.it)), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Taranto, e dall'avv. Giorgio Damascelli (c.f. DMSGRG89P15A662S - PEC: [gdamascelli@milano.pecavvocati.it](mailto:gdamascelli@milano.pecavvocati.it)), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, elettivamente domiciliato ai soli fini del presente giudizio in Milano, in piazza Eleonora Duse n. 2, presso lo Studio Legale Tributario Morri Rossetti e Associati, e domicilio digitale agli indirizzi PEC di entrambi i difensori, giusta procura speciale allegata al presente ricorso (**Allegato n. 1**);

**- ricorrente -**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Carlo Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato *ex lege* (domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: [milano@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:milano@mailcert.avvocaturastato.it));
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del dirigente *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Carlo Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato *ex lege* (domicilio

digitale presso l'indirizzo PEC: milano@mailcert.avvocaturastato.it);

- **UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO**, in persona del dirigente *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Carlo Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato *ex lege* (domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: milano@mailcert.avvocaturastato.it);

- *resistenti* -

#### **E NEI CONFRONTI**

dei docenti inseriti nella II<sup>a</sup> fascia delle GPS (Graduatorie Scolastiche Provinciali) per la provincia di Milano per il conferimento delle supplenze per la classe di concorso **A046**, aa.ss. 2022 / 2024

- *resistenti potenziali* -

\* \* \*

**OGGETTO/SINTESI:** La controversia ha ad oggetto la mancata attribuzione di incarichi di supplenza nei confronti del Prof. Domenico Naio (l'odierno Ricorrente) il quale, seppur correttamente inserito nelle graduatorie di II<sup>a</sup> fascia delle GPS per il biennio 2022/2024 della classe di concorso A046 per la provincia di Milano, in fase di convocazione per il tramite di una procedura informatizzata (c.d. algoritmo GPS) è stato *de facto* “scavalcato” da altri candidati con un punteggio inferiore nel conferimento delle cattedre.

Come più ampiamente illustrato nel prosieguo, il *periculum in mora* sussiste nella misura in cui il mancato conferimento di incarichi è pregiudizievole e lesivo del diritto soggettivo del Ricorrente in quanto impedisce al medesimo (a tutt'oggi non assegnatario di alcun incarico), a causa di una procedura informatica che non rispetta il principio meritocratico della graduatoria, di essere “ripescato” nei successivi turni di nomina, e dunque di essere convocato per incarichi sulla propria classe di concorso rispetto ai docenti che hanno un punteggio inferiore a quello da lui conseguito e indicato in graduatoria. Inoltre tale situazione è suscettibile di riverberare i propri effetti anche *pro futuro*, atteso che altri docenti, chiamati in preferenza rispetto al Ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore e il collocamento in posizione inferiore nelle GPS, acquisiranno indebitamente, in violazione del principio meritocratico costituzionalmente garantito, punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future, a danno del Ricorrente che, pertanto, risulterà illegittimamente

“scavalcato” nelle stesse.

A ciò si aggiunga che lo scorrimento delle graduatorie e l'immissione di altri docenti negli incarichi di effettiva spettanza del prof. Naio pregiudicano quest'ultimo, conseguendone in capo allo stesso la perdita di retribuzione e annessi.

In conclusione, alla luce delle ragioni meglio esposte nel prosieguo, si chiede all'On.le Tribunale adito di **A)** accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a ottenere da GPS l'incarico su cattedra fino al termine delle attività didattiche (30/06) erroneamente / illegittimamente assegnato in terza convocazione alla Sig.ra D'Anna Roberta presso l'I.S. “*A. Gentileschi*”, in quanto prima cattedra disponibile assegnata *post* seconda convocazione, e alla conseguente maturazione del relativo intero punteggio; **B)** accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a ottenere un incarico a tempo determinato, di durata annuale (30/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06), compresi gli spezzoni, in via prioritaria per ordine di preferenza espresso presso l'I.S. “*A. Gentileschi*” o, in subordine, presso un'Istituzione scolastica ricompresa tra le sedi indicate in domanda, tra quelle disponibili per il turno di nomina del 7/10/2022, o in subordine per i turni successivi, con individuazione dalle GPS di competenza e conseguente maturazione del relativo intero punteggio.

\* \* \*

#### **FATTO - NARRATIVA**

**A.** Il prof. Domenico Naio, in conformità alla disciplina dettata dall'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, presentava domanda di inserimento nella II<sup>a</sup> fascia delle Graduatorie provinciali di supplenza (“GPS”) per il biennio 2022/2024 per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Milano relativamente alla classe di concorso **A046** – Scienze Giuridico–Economiche (**Allegato n. 2**). Lo stesso veniva, dunque, incluso nella relativa GPS pubblicata il 29 luglio 2022 (**Allegato n. 3**) alla posizione n. 471 (attualmente, a seguito di intercorse modifiche effettuate dal competente Ufficio, posizione n. 436 – **Allegato n. 4**) con punteggio pari a 62<sup>1</sup>.

**B.** Con domanda di informatizzazione nomine supplenze di GPS datata 15 agosto 2022 (**Allegato n. 5**), nonostante l'assenza di comunicazioni sul sito web dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano

---

<sup>1</sup> Detto punteggio trae origine da n. 42 punti attribuiti per titoli (già convalidato con Decreto – **Allegato n. 6**), n. 8 punti e n. 12 punti per servizio precedentemente prestato presso l'Istituto scolastico “*A. Gentileschi*” di Milano (cod. meccanografico MITN03000E), rispettivamente negli anni scolastici 2019/2020 (nomina da graduatoria d'istituto) e 2020/2021 (nomina da GPS).

(“UST Milano”) recanti le disponibilità delle cattedre in ciascun Istituto scolastico, con conseguente presentazione della medesima domanda “al buio”, il prof. Naio, tra le altre, esprimeva le seguenti preferenze presso l’I.S. “*A. Gentileschi*” (presso cui aveva già prestato servizio negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021):

(a) preferenza n. 2 per nomina su cattedra “fino al termine delle attività didattiche” (30/06);

(b) preferenza n. 3 su “spezzone”<sup>2</sup>.

Solo in data **7 settembre 2022** – quindi ben oltre la presentazione della predetta domanda – venivano pubblicate sul sito dell’UST Milano le disponibilità delle cattedre, da cui risultava presso l’I.S. “*A. Gentileschi*” solo n. 1 cattedra al 30/06 (**Allegato n. 7**).

**C.** Venivano quindi effettuate, mediante scorrimento delle GPS con la procedura informatizzata del c.d. algoritmo predisposto dal Ministero, plurime convocazioni.

In sede di prima convocazione, pubblicata il 9 settembre 2022, il Ricorrente non risultava destinatario di alcun incarico (**Allegato n. 7-bis**). L’incarico veniva attribuito alla docente Sciortino Mariangela, inserita in I<sup>a</sup> fascia GPS. Si rappresenta sin da ora che la medesima risulta, peraltro, inserita in graduatoria di merito e assegnataria di sede presso l’I.S. “*Calvino*” di Rozzano, come si evince da Decreto dell’UST Milano del 31 agosto 2022 (**Allegato n. 7-ter**).

**D.** In data 6 ottobre 2022 venivano pubblicate nuove disponibilità sul sito istituzionale dell’UST Milano: in tale circostanza non risultavano cattedre disponibili presso l’I.S. “*A. Gentileschi*” (**Allegato n. 8**).

In sede di seconda convocazione (dalla posizione n. 374 alla n. 483: si tratta del turno di nomina in cui avrebbe dovuto essere ricompreso l’odierno Ricorrente), pubblicata in data 7 ottobre 2022, il medesimo parimenti non risultava destinatario di alcun incarico (**Allegato n. 8-bis**).

**E.** Il 24 ottobre 2022, dunque, venivano pubblicate ulteriori disponibilità, da cui risultavano presso l’I.S. “*A. Gentileschi*” **(i)** n. 1 cattedra al 30/06 e **(ii)** n. 1 spezzone da 12 ore (**Allegato n. 9**).

In sede di terza convocazione (dalla posizione n. 487 – successiva a quella dell’odierno Ricorrente –

---

<sup>2</sup> Per “spezzone orario” è da intendersi un frazionamento orario di una cattedra intera, normalmente composta da 18 ore settimanali.

alla n. 542), pubblicata in data 27 ottobre 2022, le nomine a ricoprire gli incarichi relativi alle nn. 2 preferenze espresse dal prof. Naio (dettagliate *supra*, punto B) venivano attribuite alle docenti D'Anna Roberta e Orefice Maria, collocate in GPS rispettivamente nelle posizioni n. 508 e n. 517, con i relativi punteggi di 56 e 55.5 (**Allegato n. 9-bis**).

**F.** In data 9 novembre 2022 venivano pubblicate nuove disponibilità di cattedra: risultava disponibile, presso l'I.S. "A. Gentileschi", soltanto n. 1 spezzone di 12 ore (**Allegato n. 10**).

In sede di quarta convocazione (11 novembre 2022) veniva attribuito presso il predetto Istituto uno spezzone di n. 12 ore alla docente Pellicanò Laura Enza Maria (posizione n. 544, punteggio 54) (**Allegato n. 10-bis**).

**G.** In data 17 novembre 2022 venivano pubblicate nuove disponibilità di cattedra, da cui si evinceva l'assenza di disponibilità presso l'I.S. "A. Gentileschi" (**Allegato n. 11**).

Pertanto, neanche in sede di quinta convocazione pubblicata in data 18 novembre 2022 il Ricorrente risultava destinatario di incarico (**Allegato n. 11-bis**).

**H.** Da ultimo, in data 23 novembre 2022 venivano pubblicate nuove disponibilità di cattedra: risultava disponibile, presso l'I.S. "A. Gentileschi", nuovamente n. 1 spezzone di 12 ore (**Allegato n. 12**).

In sede di sesta convocazione (24 novembre 2022) veniva attribuito presso il predetto Istituto lo spezzone di n. 12 ore alla docente Di Stani Immacolata (posizione n. 603, punteggio 50) (**Allegato n. 12-bis**).

**I.** Si tratta con ogni evidenza, in tutti i casi sopra evidenziati, di **attribuzioni di incarichi scolastici a docenti con punteggi nettamente inferiori a quello – pari a punti 62 – conseguito dal prof. Naio**, ad oggi collocato in GPS alla posizione n. 436.

**L.** Alla luce della situazione fin qui descritta, in data 14 novembre 2022 il prof. Naio presentava a mezzo PEC all'UST Milano un reclamo, parimenti trasmesso per competenza anche all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ("USR Lombardia") e al Ministero dell'Istruzione e del Merito ("**Ministero**"), chiedendo di voler procedere, nell'esercizio del potere di autotutela sempre esercitabile da parte della P.A., all'immediata rettifica / rifacimento delle operazioni di conferimento

degli incarichi sopra dettagliati, così provvedendo alla corretta attribuzione della cattedra al medesimo spettante per diritto di graduatoria (**Allegato n. 13**).

In data 16 novembre 2022 perveniva (peraltro a mezzo e-mail all'indirizzo personale del Ricorrente nonostante l'espressa richiesta, formulata nel reclamo, di riscontro via PEC all'indirizzo *domenico.naio@pec.it*) la risposta dell'UST Milano, a firma del funzionario Michele Ferraro, che testualmente affermava: “[...] la S.V. per la classe di concorso A046 è in posizione 436, di conseguenza doveva rientrare nella terza tornata di nomine effettuate il 07/10/2022. Il tutto non è avvenuto in quanto in tale tornata alle posizioni dopo di Lei sono stati assegnati istituti e spezzoni orari che la S.V. non ha espresso nelle preferenze. Vi sono poi Docenti individuati dopo che sono titolari di riserva “N”, “M” o “R” (asterisco nella colonna “titolo di riserva”), che, in base alla legge 68/99, hanno una percentuale di posti accantonati sul contingente – cattedre a 18 h - e precisamente: il 7% per i riservisti N, 1% per quelli M e 30% per i docenti titolari di riserva R. I posti assegnati nelle tornate di nomine successive e rinunciati sono stati messi in disponibilità per le nomine successive come previsto dall’art. 12 comma 10 dell’OM 12/2022 che così recita testualmente: “La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura” (**Allegato n. 14**).

In altre parole, secondo l’UST Milano la mancata attribuzione di incarichi al prof. Naio nella “terza” (ma invero seconda) tornata di nomine del 7 ottobre 2022 deriverebbe **(i)** dalla mancata indicazione di “istituti e spezzoni orari” nelle preferenze dal medesimo espresse e **(ii)** dal fatto che alcuni dei docenti individuati risulterebbero titolari di riserva<sup>3</sup>.

**M.** In sintesi il prof. Naio, nonostante un migliore posizionamento in GPS ed un punteggio superiore rispetto a quello dei docenti nominati, a tutt’oggi non ha ricevuto alcun incarico, così

---

<sup>3</sup> Invero, dall’esame dei documenti forniti in allegato non risulterebbe l’assegnazione di alcun incarico a docenti muniti di titolo di riserva nelle sedi oggetto di preferenza da parte del Ricorrente, ivi incluse le assegnazioni fatte nelle convocazioni successive.

subendo un pregiudizio concreto al proprio diritto soggettivo di essere destinatario di un contratto di lavoro e di conseguire il relativo punteggio.

Tale situazione è pregiudizievole e lesiva del diritto del Ricorrente in quanto, violando il principio meritocratico costituzionalmente garantito, impedisce al medesimo di essere convocato per incarichi sulla propria classe di concorso in modo preferenziale rispetto ai docenti che hanno un punteggio inferiore a quello da lui conseguito e indicato in graduatoria.

Non solo. Tale situazione è suscettibile di riverberare i propri effetti anche *pro futuro*, atteso che altri docenti, chiamati in preferenza rispetto al Ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore e il collocamento in posizione inferiore nelle GPS, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future. Al contrario, il Ricorrente non avrà maturato il punteggio relativo al servizio per l'a.s. 2022/2023 (pari a 12 punti), con grave pregiudizio per il futuro in quanto il docente perderà molte posizioni, atteso che altri candidati di fatto lo “scavalcheranno” in graduatoria.

Tutto ciò premesso il prof. Domenico Naio, come sopra rappresentato e difeso, ricorre dinanzi a Codesto On.le Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

\* \* \*

### **1. IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

\* \* \*

#### **PREMESSA.**

Al fine di meglio contestualizzare i fatti di causa, anche con riguardo ai profili attinenti alla giurisdizione, occorre evidenziare che la presente controversia ha ad oggetto la mancata assegnazione al prof. Naio di incarichi scolastici di supplenza da GPS per la provincia di Milano per l'a.s. 2022/2023.

Come verrà meglio chiarito nel prosieguo, il conferimento delle supplenze da GPS avviene mediante procedura informatizzata, in cui un algoritmo assegna automaticamente gli incarichi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e indicazioni preferenziali da

questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

Nel caso di specie il Ricorrente, come anticipato in narrativa:

1. ha indicato nella domanda di “*Informatizzazione delle supplenze*” una serie di sedi scolastiche quali preferenze tra le quali – in via prioritaria – l’I.S. “*A. Gentileschi*”;
2. è stato destinatario di un punteggio pari a 62 e di una posizione oggetto di rideterminazione *in melius* (da n. 471 a 436);
3. è stato fatto rientrare nella seconda<sup>4</sup> tornata di convocazioni del 7 ottobre 2022;
4. a questo punto l’Ufficio, limitandosi a recepire acriticamente le determinazioni operate dall’algoritmo, probabilmente non individuando cattedre disponibili nelle scuole oggetto di preferenza da parte del Ricorrente nel turno di nomina in esame, non ha attribuito al medesimo alcun incarico (difatti, al punteggio 62 è stato nominato altro docente su spezzone presso I.I.S. “*Inveruno*” – preferenza non espressa dal Ricorrente);
5. nella convocazione successiva (ossia la terza) si sono rese disponibili nn. 2 cattedre (al 30/06 e spezzone) presso l’I.S. “*A. Gentileschi*”, sede prioritariamente indicata tra le preferenze dal Ricorrente anche in considerazione del servizio ivi precedentemente svolto ed in ossequio alla continuità didattica: ma nell’attribuzione dell’incarico l’Ufficio non ha “ripescato” dal precedente scorrimento (il secondo) i soggetti non destinatari di nomine – come per l’appunto il prof. Naio – nonostante la preferenze dagli stessi espresse bensì, assurdamente, ha continuato a scorrere la graduatoria prendendo in considerazione, ai fini dell’assegnazione di incarichi, candidati con punteggi e posizioni inferiori.

In sintesi, nel corso del primo turno di conferimento delle supplenze l'algoritmo valuta le preferenze espresse dal primo aspirante in graduatoria e la loro corrispondenza con le sedi disponibili. Nel caso il riscontro sia positivo, procede con l'assegnazione; in caso di riscontro negativo procede oltre, non tenendo conto delle eventuali nuove disponibilità, al contrario ripartendo di volta in volta – in ogni tornata di convocazioni – con le assegnazioni dall'ultima posizione di lavorazione del turno precedente. Così operando, vengono di fatto considerati come rinunciatari soggetti che, in virtù delle preferenze espresse, invero avrebbero titolo a essere convocati sulla base delle nuove disponibilità.

---

<sup>4</sup> E non “*terza*”, come erroneamente indicato dall’UST Milano nel riscontro al reclamo proposto.



**Una procedura palesemente anti-meritocratica, idonea a determinare un'evidente situazione di disparità di trattamento gravemente lesiva dell'interesse a ottenere un incarico da parte degli aspiranti, che si vedono scavalcati in graduatoria – come accaduto al prof. Naio – da docenti collocati in graduatoria in una posizione inferiore e con un punteggio più basso.**

Il caso *de quo* ha dunque ad oggetto il diritto soggettivo del Ricorrente a veder riconosciuta l'attribuzione di incarico in base alle preferenze espresse nella domanda di inserimento in graduatoria nonché del relativo punteggio, e a vedere confermata la propria posizione nelle GPS, conseguente all'assegnazione di un punteggio invero superiore a quello dei docenti illegittimamente destinatari di provvedimenti di attribuzione di incarichi.

\* \* \*

#### **1.1. SULLA NATURA NON CONCORSUALE DELLE GPS E LA SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

**A.** Ciò premesso, in via preliminare va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto On.le Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, a decidere della presente controversia.

La fattispecie per cui è causa si colloca, infatti, al di fuori del perimetro delle controversie afferenti a procedure concorsuali per la stipula di contratti di cui all'art. 63, co. 4, D.Lgs. n. 165/2001, relative alle sole procedure avviate con l'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l'atto terminale del procedimento.

Nel caso di specie, al contrario, si riscontra l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e di un atto di approvazione. Si esula, pertanto, sia da fattispecie tipiche delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione sia da altre categorie di attività autoritativa (di cui all'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 165/2001), rientrando al contrario nell'ambito delle determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (art. 5, co. 2, s.d.), a fronte del cui esercizio sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (Cass., S.U., sentenza 28 maggio 2007, n. 12348).

**B.** Al riguardo occorre considerare il consolidato orientamento del **Consiglio di Stato** volto alla recisa negazione della natura di procedura concorsuale delle GPS, recentemente ribadito con **sentenza 3 marzo 2022, n. 1543**.

Nella pronuncia in esame il Consiglio di Stato, rilevato come la controversia instaurata dall'appellante abbia ad oggetto non l'interpretazione dei criteri dettati dall'O.M. n. 60/2020<sup>5</sup>, bensì l'attribuzione di punteggio in difformità rispetto alle previsioni della stessa, ha confermato la devoluzione della controversia alla giurisdizione del Giudice Ordinario per le seguenti ragioni:

1. l'art. 3, co. 3, dell'O.M. n. 60/2020 non prevede la costituzione di Commissioni di concorso incaricate della valutazione dei titoli, limitandosi ad affidare detta valutazione *“in prima battuta al sistema informativo, che assegna i punteggi, secondo ciò che è stabilito per ogni titolo dalle tabelle allegate alla stessa ordinanza ministeriale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti”* e *“[i]n seconda battuta [...] (v. art. 8) [...] agli Uffici Scolastici Provinciali, che, in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria, con la conseguenza che “i punteggi per i titoli non vengono assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dalle tabelle allegate all'ordinanza ministeriale (cfr. C.d.S., Sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230)”*;
2. le doglianze dell'appellante attengono esclusivamente *“a meccanismi di attribuzione dei punteggi predeterminati rigidamente dall'O.M. n. 60/2020 senza che residuino spazi di valutazione discrezionale per la loro applicazione”*;
3. non vertendosi, pertanto, in materia di interpretazione di clausole della richiamata ordinanza ministeriale aventi effetti generali o in tema di criteri di attribuzione di punteggi, *“la controversia involge “poteri” che sono riconducibili ai poteri di gestione del rapporto di lavoro pubblico da parte del datore”*.

Con specifico riferimento all'impugnazione delle graduatorie GPS, inoltre, il TAR Campania, sentenza del 5 gennaio 2021, n. 45, ha chiaramente statuito che “**per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) [...] non viene ad attivarsi – analogamente a quanto avvenuto per le GAE – alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto**

---

<sup>5</sup> L'O.M. n. 60/2020 *“disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno [...]”*. Con l'ordinanza ministeriale in parola, come è dato rilevare dal sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – <https://www.miur.gov.it/graduatorie-provinciali-di-supplenza> – *“nascono”* ufficialmente le GPS. All'O.M. n. 60/2020 ha fatto seguito, per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, l'O.M. n. 112/2022 rilevante nel caso *de quo*.

dall'art.3, comma 3, della citata O.M. 60/2020 “ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, **esclusivamente**, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”. **Nella procedura in parola, in definitiva, non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto dell'istante, in primo luogo, ad essere collocata nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti** e nel caso in particolare ai fini del passaggio nella I fascia. Non pare individuabile, cioè nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare **posizioni di diritto soggettivo**. Va, dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all'autorità giudiziaria ordinaria.”<sup>6</sup>

Occorre, dunque, considerare il *petitum* sostanziale che informa la presente controversia (su cui, dettagliatamente, cfr. *infra*, § 1.3, nonché la parte in merito)<sup>7</sup>.

## **1.2. SUL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVO**

**A.** Premesso quanto fin qui argomentato, le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, sin dalla storica **sentenza 16 febbraio 2009, n. 3677**, hanno chiaramente statuito nel senso di riconoscere al giudice ordinario il potere di **disapplicare** atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti agli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Inoltre il **TAR Lombardia - Milano, sez. III, 30 agosto 2021, n. 1960**, ha ritenuto l'insussistenza di ragioni per distinguere, ai fini del riparto di giurisdizione, tra controversie che riguardano, da un lato, le graduatorie permanenti e, dall'altro, le controversie che riguardano le graduatorie di istituto e le GPS, sicché anche le controversie relative alle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario.

<sup>7</sup> Cfr., fra le altre, Consiglio di Stato, sentenza 17 settembre 2021, n. 6349.

<sup>8</sup> A tal proposito le Sezioni Unite evidenziano che se parte della dottrina ritiene che “il giudice, nel ripristinare la posizione sostanziale lesa del dipendente, non può però ignorare che l'atto organizzativo generale, non solo esiste, ma sarebbe anche definitivamente stabile, non essendo stato eliminato dal giudice amministrativo, a cui nessuno ha fatto ricorso, e non potendo essere annullato dal giudice ordinario, di talché il giudice del lavoro potrebbe fornire solo quei rimedi che siano compatibili con il provvedimento generale presupposto. Nella specie, non essendovi più le posizioni dirigenziali rivestite dai ricorrenti, non sarebbe possibile disporre la riassegnazione agli interessati delle precedenti mansioni dirigenziali, e non resterebbe che la tutela risarcitoria” – è tuttavia “da considerare che la legge non ha escluso l'operatività del meccanismo della disapplicazione

Inoltre, il principio per cui la domanda avanzata dal candidato che abbia ad oggetto la pretesa a dar corso allo scorrimento della graduatoria, indipendentemente dai profili fattuali che informano una determinata controversia, sia idonea a determinare la naturale giurisdizione del giudice ordinario è stato ancor più di recente ribadito dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, *inter alia*, con **ordinanza n. 22569 del 19 luglio 2022**.

**B.** Quanto alla giurisprudenza amministrativa di vertice, la **sentenza 12 luglio 2011, n. 11**, resa dall'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** ha definitivamente sancito la diversità delle graduatorie dai concorsi, stabilendo che il riparto di giurisdizione in materia di accertamento della posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano va deciso in favore della tesi affermativa della giurisdizione del giudice ordinario.

In tal senso si è espresso anche il **TAR Lazio, sez. III, sentenza del 25 maggio 2015, n. 7458**, secondo cui, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, sulle controversie aventi ad oggetto graduatorie della scuola sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto (cfr. TAR Lazio Sez. III, 3 Giugno 2014, n. 5875; id., 17 aprile 2014, n. 4202; Tar Lombardia, sez. III, 13 marzo 2014, n. 629; TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. 1, 15 gennaio 2015, n. 15).

Dirimente, da ultimo, **TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. I, sentenza del 21 giugno 2021, n. 587<sup>9</sup>**, con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice

---

*dell'atto organizzativo illegittimo nei casi in cui, come nella specie, l'atto di gestione del rapporto di lavoro sia meramente applicativo di esso; risulta quindi "insito nel sistema" che il provvedimento di macro organizzazione (non sottoposto ad annullamento) da un lato rimanga operativo in via generale, e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale, comportando il pieno ripristino della situazione precedente, non potendosi ipotizzare una disapplicazione "dimidiata", ristretta al solo aspetto risarcitorio." (Cass. S.U., sent. n. 3677/2009, §§ 8.1 e 8.2). Più di recente le Sezioni Unite (fra le altre, ordinanza n. 25840/2016), per quanto qui di interesse, hanno ribadito che "poichè la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio, nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass., S.U., n. 13169 del 2006; Cass., S.U., n. 3677 del 2009; Cass., S.U., n. 11712 del 2016)".*

<sup>9</sup> Cfr. altresì, *ex pluribus*, Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., sentenza 24 novembre 2021, n. 1017; TAR Campania - Napoli, sez. IV, sentenza 5 luglio 2021, n. 4622.

ordinario in quanto, nelle controversie relative alla formazione delle GPS, non è dato rinvenire alcun procedimento di tipo selettivo e, dunque, alcuna volizione dell'Amministrazione estrisencantesi in un provvedimento amministrativo<sup>10</sup>: “Il Collegio deve pertanto conclusivamente osservare che anche nella procedura in parola non si rinviene alcun procedimento di tipo selettivo e, dunque, alcuna volizione dell'Amministrazione estrisencantesi in un provvedimento amministrativo - ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l'istituzione scolastica necessitasse di sottoscrivere rispetto ai soggetti che risultino essere collocati in posizione successiva nella graduatoria d'istituto. Non pare individuabile, quindi, anche nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo in capo all'aspirante all'inserimento in tale elenco dei supplenti (v. in termini T.A.R. Campania -NA- 19/5/2021 n. 3313)”.

\* \* \*

Da tutto quanto precede discende, pertanto, il diritto del Ricorrente di rivolgere a Codesto On.le Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, la domanda volta alla tutela del rapporto lavorativo, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

**2. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. N. 112/2022 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E/O ILLEGITTIMA/ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI GPS DA PARTE DELL'UST MILANO - ECCESSO DI POTERE**

**A.** A latere ogni diretta contestazione in ordine alle disposizioni in materia di GPS, che esula dal

---

<sup>10</sup> “La formazione e la gestione delle graduatorie permanenti e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze sono atti che, esulando rispetto a quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, restano compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e tutela di cui all'art. 2907 c. c., con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario e non di quello amministrativo (ex plurimis: T.A.R. Emilia-Romagna -BO- Sez. I, 19/12/2020 n. 843; 14/12/2020 n. 823; Consiglio di Stato sez. VI, 6/5/2016 n. 1833; Cons. Stato A.P. 12/7/2011 n. 11)” (TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. I, sent. n. 587/2021).

presente giudizio, non appare comunque ultroneo – al solo fine di offrire un quadro il più possibile esaustivo dei fatti di causa – evidenziare brevemente il complesso normativo e il funzionamento del sistema di assegnazione delle supplenze da GPS.

Il Ministero dell'Istruzione ha radicalmente innovato il sistema di aggiornamento/inserimento delle graduatorie d'istituto di I<sup>^</sup>, II<sup>^</sup> e III<sup>^</sup> fascia con l'istituzione delle Graduatorie Provinciali Supplenze (c.d. GPS) di cui all'O.M. n. 60/2020.

Successivamente, con riferimento agli aa.ss. 2022/2024, ha emanato l'O.M. n. 112/2022, altresì innovando il sistema di presentazione delle domande, che precedentemente avveniva in modalità cartacea a mezzo raccomandata postale A/R, con l'utilizzo dei modelli predisposti dal Ministero.

Considerato che il sistema delle GPS e delle graduatorie d'istituto doveva gestire un numero elevatissimo di domande, è di tutta evidenza che tale complessa e articolata procedura non è stata adeguatamente gestita. Moltissimi sono i macroscopici errori ad oggi ancora presenti nelle graduatorie provinciali e d'istituto di tutti gli ambiti territoriali d'Italia, con migliaia di docenti che si sono visti decurtare, o addirittura azzerare, il punteggio relativo al servizio o al titolo di abilitazione.

Ora, l'art. 12, co. 10, dell'O.M. n. 112/2022 prevede che: *“L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”*

Sintetizzando la disposizione in esame è possibile lumeggiare tre ipotesi:

1. ove l'incarico sia stato assegnato, le operazioni di conferimento non sono ripetibili;
2. la rinuncia a un incarico preclude la partecipazione a successive operazioni di conferimento;
3. ove, anche per rinuncia, si determinino nuove disponibilità, queste verranno attribuite (con ulteriori scorrimenti di graduatoria) ai soggetti collocati dopo l'ultimo candidato trattato dalla procedura, salvo il diritto al completamento<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> È questa, tuttavia, solo una possibile interpretazione della norma *de qua*. Per una diversa interpretazione, che conduce altresì ad esiti ben diversi, cfr. *infra*, 3° motivo di ricorso.

Volendo esemplificare, si potrebbe ipotizzare un primo scorrimento della graduatoria dalla posizione n. 1 alla posizione n. 200. Un determinato candidato, che rientra in questa tornata di nomine, riceve un incarico, ma vi rinuncia: pertanto, per quella specifica supplenza resasi nuovamente disponibile lo scorrimento della graduatoria riprenderà dalla posizione n. 201. Quindi l'algoritmo non torna indietro, ma prosegue *“nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”* (ossia riprende a scorrere la graduatoria dal candidato successivo al n. 200, cui si fermava il precedente ciclo).

Questo esclude – perlomeno stando all'interpretazione offerta dall'UST Milano – in base a un mero calcolo automatico e deterministico che non tiene in nessun conto il punteggio acquisito (e quindi il criterio meritocratico, tutelato dagli artt. 3, 51 e 74 della Costituzione<sup>12</sup>), che un candidato collocato in una posizione compresa tra quelle oggetto della prima tornata di nomine possa essere “ripescato” dall'algoritmo nonostante abbia espresso, nella domanda di inserimento in graduatoria, una preferenza per una sede nuovamente resasi disponibile in virtù di rinuncia. In altre parole, il candidato che si trovi in questa situazione è implicitamente considerato rinunciatario, nonostante la preferenza chiaramente espressa in sede di domanda.

**B.** Ciò è esattamente quanto verificatosi nel caso dell'odierno Ricorrente. La sequenza cronologica degli eventi assume una particolare valenza ai fini di una corretta comprensione dell'accaduto.

L'odierno Ricorrente, come anticipato in narrativa, ha presentato domanda di inserimento nella II<sup>a</sup> fascia delle GPS per la provincia di Milano per il biennio 2022/2024 relativamente alla classe di concorso A046 ed è stato, pertanto, incluso nella relativa GPS pubblicata il 29 luglio 2022 alla posizione n. 471 (allo stato attuale, a seguito di intercorse modifiche, nella più favorevole posizione n. 436), con un punteggio pari a 62.

Con domanda presentata “al buio” in data **15 agosto 2022** (in assenza, si ribadisce, di pubblicazioni all'albo sul sito web dell'UST Milano recanti le disponibilità delle cattedre in ciascun Istituto scolastico)<sup>13</sup> il prof. Naio esprimeva, fra le altre, le seguenti preferenze presso l'I.S. “*A. Gentileschi*”

---

<sup>12</sup> *Ex pluribus* cfr. Tribunale di Frosinone del 15 giugno 2022, n. 586.

<sup>13</sup> Occorre peraltro evidenziare che l'assenza di prodromica comunicazione delle disponibilità ha leso il diritto dell'odierno Ricorrente alla scelta delle sedi secondo criteri di piena trasparenza, come già statuito dal **Tribunale di Chieti, ordinanza 27 gennaio 2010**: “*L'assegnazione delle supplenze è regolata da precise*

(preferenze, si ribadisce, espresse in via prioritaria su tale sede anche per ragioni di continuità didattica, attesa l'avvenuta prestazione di servizio nei precedenti due anni scolastici):

(a) preferenza n. 2 per nomina su cattedra “fino al termine delle attività didattiche” (30/06);

(b) preferenza n. 3 su “spezzone”.

Solo in data **7 settembre 2022** – quindi **ben 23 giorni dopo** la presentazione della predetta domanda di informatizzazione – venivano pubblicate le disponibilità sull'UST Milano, da cui risultava presso l'I.S. “*A. Gentileschi*” una sola cattedra al 30/06.

In sede di prima convocazione, pubblicata in data 9 settembre 2022, il prof. Naio non risultava destinatario di alcun incarico. L'incarico veniva attribuito alla docente Sciortino Mariangela, inserita nella I^ fascia GPS. Tuttavia, al riguardo occorre qui evidenziare un'incongruenza: la medesima docente, infatti, risulta inserita in graduatoria di merito e assegnataria di sede presso l'I.S. “*Calvino*” di Rozzano (MI) con Decreto dell'UST Milano del 31 agosto 2022 (*sub Allegato n. 7-ter*), conseguentemente non è dato comprendere come sia possibile che la docente in oggetto figuri al contempo su due graduatorie e risulti altresì assegnataria di nn. 2 incarichi.

Il 6 ottobre 2022 venivano, dunque, pubblicate nuove disponibilità, e presso l'I.S. “*A. Gentileschi*” non risultava alcuna cattedra disponibile. Neanche in sede di seconda convocazione del 7 ottobre 2022 (che ha interessato i candidati dal n. 374 al n. 483: quindi si tratta del turno di nomina in cui avrebbe dovuto essere compreso il prof. Naio per via della posizione occupata in graduatoria) il Ricorrente risultava destinatario di incarico.

Successivamente, in data 24 ottobre 2022 venivano pubblicate ulteriori disponibilità, e questa volta presso l'I.S. “*A. Gentileschi*” risultavano disponibili n. 1 cattedra al 30/06 e n. 1 spezzone da 12 ore.

**A tal riguardo corre l'obbligo di domandarsi quanto segue:**

1. se l'incarico al 30/06 attribuito alla docente Sciortino in prima convocazione non è stato effettivamente ricoperto dalla medesima causa previa assegnazione in altra sede (cfr. Decreto

---

*disposizioni, aventi il proprio fondamento nel precetto costituzionale dell'imparzialità e della meritocrazia, assicurato dal rispetto delle posizioni in graduatoria; l'amministrazione scolastica deve predisporre il quadro esattivo delle disponibilità per le supplenze prima di procedere alla convocazione degli aspiranti, allo scopo di consentire ai primi in graduatoria la scelta delle sedi; omettendo tale adempimento, determina nei fatti il mancato rispetto dei criteri di legge, non assegnando la supplenza più consistente al docente collocato in posizione migliore in graduatoria.”*



UST Milano del 31 agosto 2022), per quale ragione la cattedra non figurava tra le disponibilità al 6 ottobre 2022?

2. Parimenti, lo spezzone di n. 12 ore, apparso solo in terza convocazione, perché non rientrava tra le cattedre disponibili alle precedenti convocazioni?

Ora, in sede di terza convocazione (27 ottobre 2022) le nomine a ricoprire gli incarichi relativi alle n. 2 preferenze espresse dal Ricorrente (dettagliate *supra*) venivano attribuite alle docenti Sigg.re D'Anna Roberta e Orefice Maria, collocate in GPS rispettivamente nelle posizioni n. 508 e n. 517 (inferiori rispetto a quella di collocazione del prof. Naio), con i rispettivi punteggi (parimenti inferiori) di 56 e 55.5. **E ciò in quanto, come sopra evidenziato, secondo una logica puramente deterministica e meccanica l'algoritmo "non torna indietro", quindi non riprende in considerazione le preferenze espresse da soggetti rientranti nel precedente turno di nomina.**

Ancora, il 9 novembre 2022 venivano pubblicate sul sito dell'UST Milano nuove disponibilità di cattedra, ed all'I.S. "*A. Gentileschi*" risultava presente solo n. 1 spezzone di 12 ore. All'esito della quarta convocazione, pubblicata in data 11 novembre 2022, risulta attribuito presso il predetto Istituto uno spezzone di n. 12 ore alla Sig.ra Pellicanò Laura Enza Maria (posizione n. 544, punteggio 54).

Il 17 novembre 2022 venivano pubblicate le nuove disponibilità di cattedra sul sito dell'UST Milano, da cui si evinceva l'assenza di disponibilità presso l'I.S. "*A. Gentileschi*". Pertanto, neanche in sede di quinta convocazione pubblicata in data 18 novembre 2022 il Ricorrente risultava destinatario di alcun incarico.

Da ultimo, in data 23 novembre 2022 venivano pubblicate nuove disponibilità di cattedra: risultava disponibile, presso l'I.S. "*A. Gentileschi*", nuovamente n. 1 spezzone di 12 ore.

All'esito della sesta convocazione (24 novembre 2022) veniva attribuito presso il predetto Istituto lo spezzone di n. 12 ore alla docente Di Stani Immacolata (posizione n. 603, punteggio 50).

**C. È di assoluta evidenza che si tratta, in tutti i casi sopra rilevati, di attribuzioni di incarichi a docenti con punteggi nettamente inferiori a quello – pari a punti 62 – conseguito dal Ricorrente, ad oggi collocato in GPS alla posizione n. 436.**

Per tale via si è dunque verificata la circostanza paradossale per cui l'odierno Ricorrente, **nonostante**

**un posizionamento migliore in GPS rispetto a quello dei docenti nominati, non ha ricevuto alcun incarico**: pertanto ha subito un pregiudizio concreto al proprio diritto di essere destinatario di un contratto di lavoro e a conseguire il relativo punteggio. Difatti, affidare l'incarico a candidati posti in posizione successiva in graduatoria in danno di chi ha maturato un punteggio superiore lede chiaramente la *ratio* stessa che deve governare le graduatorie, improntata al principio del merito.

Tale lesione si è verificata in quanto, durante il terzo turno di nomine per l'assegnazione degli incarichi di supplenza relativamente alle cattedre risultate nel frattempo disponibili (ossia il turno successivo a quello in cui sarebbe dovuto rientrare l'odierno Ricorrente), il sistema informatizzato, anziché rivedere e rettificare le antecedenti nomine nel rispetto delle precedenze in graduatoria e delle preferenze espresse dai docenti, ha proceduto – ancora una volta, erroneamente e illegittimamente – all'assegnazione delle cattedre disponibili partendo non dall'inizio della graduatoria, bensi dal punto e dalla posizione in cui la procedura si era fermata al precedente turno di nomina. In altre e più semplici parole, il sistema non ha tenuto conto delle posizioni in graduatoria ed ha illegittimamente escluso dal terzo turno i docenti che (come il Ricorrente) non erano stati destinatari di alcun contratto, *de facto* scavalcando coloro i quali possedevano un punteggio ed una posizione più elevata.

Ragion per cui l'intera procedura si riduce a una sorta di “ruota della fortuna”: *de facto* il docente (che pure ha un punteggio che trova fondamento in titoli e servizio prestato), non avendo il governo delle cattedre disponibili al momento del proprio turno di convocazione, non può che sperare che nel medesimo turno emergano disponibilità nelle scuole da lui indicate in sede di domanda di scelta delle preferenze.

**D.** Le irregolarità nelle assegnazioni degli incarichi sono manifeste, così come palese è il fatto che il sistema descritto **non rispetta i più elementari principi in materia di trasparenza, correttezza e imparzialità dell'attività amministrativa** e specificamente, nella fattispecie, della regolare selezione dei docenti per gli incarichi di supplenza.

Rinviando per esigenze di spazio a quanto dettagliato nella *Premessa* al 1° motivo di ricorso (cfr. *supra*, pp. 7), appare lecito, a questo punto, domandarsi che cosa può fare il docente che, per pura casualità e in conseguenza della meccanicistica e imponderabile (per non dire *fatale*) operazione svolta

dal sistema informatizzato servendosi dell'algoritmo ministeriale<sup>14</sup>, non è stato destinatario di incarico perché in quel preciso momento nelle scuole oggetto di preferenza non vi erano cattedre, che tuttavia successivamente si sono rese disponibili? L'unico rimedio esperibile è quello di presentare reclamo all'Ufficio, il quale tuttavia, trincerandosi nel solco del dettato di cui all'art. 10 dell'O.M. n. 112/2022, risponde che: *“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”*.

In tal senso il portato normativo in materia, nel corso di un biennio, ha previsto un inasprimento della situazione degli aspiranti in questione. L'art. 12, co. 8, della precedente O.M. n. 60/2020, istitutiva delle GPS e afferente agli anni scolastici 2020/2022, prevedeva infatti espressamente la possibilità di essere “ripescati”<sup>15</sup> qualora nel proprio turno di convocazione non si fosse stati destinatari di una proposta di incarico<sup>16</sup> mentre, con l'attuale O.M. 112/2022 all'art. 12, co. 10, dal riscontro dell'UST Milano al reclamo promosso dal Ricorrente sembra sia stata prevista la sostanziale esclusione dalla possibilità di essere reconsiderati<sup>17</sup>. È evidente l'inasprimento della normativa ministeriale, che riverbera i propri effetti negativi sul rapporto di lavoro di spettanza del Ricorrente in virtù di un incarico scolastico illegittimamente attribuito a terzi dotati di punteggio inferiore al suo.

Vi è di più. La norma, così congegnata, non solo denoterebbe un carattere afflittivo / punitivo nei confronti del docente nella misura in cui non gli consentirebbe di essere “ripescato” e, dunque, di

---

<sup>14</sup> Non appare casuale il fatto che ingiustizie (perché di questo si tratta) analoghe a quella subita dal prof. Naio ricorrano con sempre maggior frequenza, interessando tanto gli Uffici preposti – che generalmente riscontrano le doglianze dei docenti esclusi con un *non expedit* invocando l'ineluttabilità dell'algoritmo – quanto i competenti Organi giudicanti. Da due anni, infatti, le assegnazioni degli incarichi non si svolgono più mediante convocazione dei docenti in presenza: sistema, quest'ultimo, che se non altro consentiva di ottenere immediata contezza delle scelte effettive, delle accettazioni e delle rinunce dei singoli docenti, così garantendo il corretto aggiornamento delle cattedre disponibili da assegnare in base alla posizione ricoperta in graduatoria dagli aspiranti.

<sup>15</sup> Ciò nonostante, molteplici sono state le sentenze di accoglimento della giurisprudenza di merito che sono intervenute su casi, analoghi a quello del Ricorrente, di docenti **i)** che non sono risultati destinatari di incarichi durante i vari scorrimenti da parte dell'algoritmo e, dunque, sono stati scavalcati in graduatoria da docenti con punteggi e posizioni inferiori e **ii)** che l'Ufficio in prima istanza non ha rettificato ritenendoli comunque esclusi dalla procedura.

<sup>16</sup> *“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”* (O.M. n. 60/2020, art. 12 co. 8).

<sup>17</sup> *“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”* (O.M. n. 112/2022, art. 12 co. 10).

essere destinatario di successivi incarichi da GPS (i.e. incarichi al 30/08, 30/06 o spezzone) a causa della previsione dello scorrimento successivo della graduatoria, **ma inoltre gli impedisce di concorrere ad ulteriori incarichi fino al termine delle operazioni di conferimento delle supplenze da GPS.**

Difatti gli Istituti scolastici, prima di poter nominare da graduatorie d'istituto per le supplenze più lunghe, devono obbligatoriamente attendere che il competente UST restituisca loro tale prerogativa: il che implica che il docente, per un arco temporale non meglio definito (si pensi al tempo intercorrente tra le varie convocazioni, che si articolano ad oggi su 3 mesi) è costretto a rimanere inoccupato, salvo che le scuole presso cui è inserito in graduatoria d'istituto non lo convochino per supplenze più brevi.

**D.** Ora, come anticipato non è qui questione di contestazione o impugnazione della norma, della graduatoria, dell'algoritmo o del criterio di attribuzione informatizzata degli incarichi di supplenza, ma di assicurarsi che i docenti collocati in una determinata posizione in graduatoria non vengano penalizzati dal sistema nel loro diritto all'attribuzione dell'incarico in ossequio al principio meritocratico che valorizza titoli, servizi e relativo punteggio.

Tale principio è stato chiaramente esposto anche dalla giurisprudenza amministrativa di vertice, tra cui **Consiglio di Stato, sentenza dell'8 aprile 2019, n. 2270**, a tenore della quale l'utilizzo di procedure informatiche fondate sul ricorso a un algoritmo, per quanto fisiologico e di per sé non illegittimo, *“non può, tuttavia, essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa”*. Ne consegue che un sistema così congegnato deve soggiacere ai principi generali dell'attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza, di ragionevolezza e di proporzionalità e *“non può lasciare spazi applicativi discrezionali (di cui l'elaboratore elettronico è privo), ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili”*.

La chiara motivazione ora richiamata induce a considerare un altro recente arresto, emesso dal **Tribunale di Frosinone** in data **11 febbraio 2022**, secondo cui: *“La giurisprudenza di merito e amministrativa formatasi sul punto afferma, in maniera oramai consolidata, che l'utilizzo nell'azione amministrativa di un sistema basato sull'algoritmo non è di per sé illegittimo purché siano assicurati: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della*

*decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020)"<sup>18</sup>.*

Analogamente, la recentissima statuizione resa dal **Tribunale di Cassino, sentenza del 15 settembre 2022, n. 681**, ha stabilito che “[...] *la comprovata attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dall'attrice a personale in posizione peggiore rispetto quella della ricorrente medesima (vedi quanto sopra rilevato) deve ritenersi, frutto di un errore causato dall'algoritmo che ha gestito l'intera fase di assegnazione delle supplenze alle docenti aspiranti che ne avevano fatto richiesta. Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS, anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato (che, in linea generale e salvo accorgimenti ormai delineati dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della legittimità del loro utilizzo), posto che il principio del merito è principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A., rilevando altresì che tale sede non risulta rinunciata dalla ricorrente la quale, al contrario, l'ha indicata quale sede preferenziale poiché inclusa nelle preferenze sintetiche di distretto”.*

**E.** In virtù di quanto fin qui dedotto e argomentato risulta evidente la lesività e ingiustizia del comportamento dell'Amministrazione in danno dell'odierno Ricorrente, il quale non solo non ha ottenuto un incarico nonostante il punteggio e la posizione in GPS superiori rispetto a quelli dei docenti effettivi assegnatari di incarichi, ma neanche ha maturato il relativo punteggio, con conseguente pregiudizio destinato a riverberarsi in futuro in quanto il medesimo si vedrà *de facto* “scavalcato” nelle graduatorie relative ai prossimi anni scolastici.

Pertanto si chiede a Codesto On.le Tribunale di voler accertare e dichiarare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione e, per l'effetto, dichiarare il diritto del Ricorrente a vedersi assegnato un incarico conformemente alle preferenze espresse con regolare domanda di informatizzazione, nonché a vedersi riconosciuto il relativo punteggio, pari a 12 punti per supplenza annuale.

---

<sup>18</sup> La pronuncia in parola ha condannato il Ministero a riconoscere alla ricorrente ulteriori punti utili per la sua posizione in graduatoria, fino alla concorrenza di 12 punti, oltre al risarcimento dei danni.

**3. SEMPRE NEL MERITO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 124/1999 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. N. 112/2022 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI GPS.**

**A.** Nel motivo che precede è stato evidenziato come il terzo inciso del richiamato art. 12, co. 10, dell'O.M. n. 112/2022 venga spesso interpretato (anche dagli Uffici Scolastici) nel senso che ove, anche per rinuncia, si determinino nuove disponibilità, queste verranno attribuite con ulteriori scorrimenti di graduatoria ai soggetti collocati dopo l'ultimo candidato trattato dalla procedura (ossia dal precedente scorrimento).

Tuttavia è lecito domandarsi se questa sia realmente l'unica interpretazione possibile della disposizione in esame. A tal riguardo occorre considerare una diversa chiave di lettura, altresì confortata dalla più recente giurisprudenza di merito<sup>19</sup>.

**B.** Come sopra rilevato, le modalità per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche relativamente al biennio 2022/2024 sono individuate dall'O.M. n. 112/2022. Nel dettaglio, l'art. 12 prevede le modalità per il conferimento delle suddette supplenze, mentre l'art. 14 disciplina i profili sanzionatori.

In particolare l'art. 12, comma 10, oltre a prevedere le modalità per il conferimento degli incarichi anticipa anche le sanzioni nelle quali si incorre e, segnatamente: *“L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”*.

Dalla lettura del dato normativo si evince, dunque, che la preclusione ad essere destinatario di incarichi da convocazioni successive, ossia in scorrimento delle graduatorie, **si applica invero solo e soltanto nei confronti di coloro i quali sono stati assegnatari di incarico.**

Si tratta, pertanto, di una fattispecie di **rinuncia all'incarico**, conseguente a un contegno *attivo* del

---

<sup>19</sup> Cfr., nel prosieguo, Tribunale Ordinario di Latina, Sezione Lavoro, sentenza del 27 dicembre 2021 nonché, nello stesso senso, la ancor più recente pronuncia del Tribunale di Frosinone del 15 giugno 2022, n. 586.

docente che, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, effettua un ripensamento determinandosi a non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo. Le ripercussioni sono, in questo caso, particolarmente significative: il docente rinunciatario dell'incarico verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Si tratta, pertanto, di un'ipotesi di estromissione *sopravvenuta* dalla intera procedura straordinaria di conferimento delle supplenze da GPS.

**Ma, con specifico riguardo al caso oggetto della presente controversia, si ribadisce che il Ricorrente non ha mai ricevuto alcun incarico.**

Ancora, il successivo comma 11 prevede che: *“Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.*

In senso rafforzativo di quanto detto poc'anzi, dalla norma in commento si evince che la preclusione al “ripescaggio” opererebbe soltanto nei confronti di coloro i quali, avendo ricevuto un incarico, decidono di rinunciare oppure non assumono servizio nel termine indicato. E dunque, appare totalmente inconferente la risposta resa dall'UST Milano all'odierno Ricorrente. Difatti **nella norma in esame non vi è traccia di alcun riferimento alla circostanza rappresentata dall'UST Milano di un docente che, non avendo ricevuto alcuna assegnazione di incarico nel corso del proprio turno di nomina, resti escluso in toto da qualsivoglia ulteriore convocazione.** Un'interpretazione, quella dell'Ufficio, resa in palese spregio del diritto del Ricorrente a conseguire un incarico, nonché dello stesso dato normativo.

C. Giova inoltre prendere in esame il comma 4 del citato art. 12 O.M. n. 112/2022, che sempre in tema di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche dispone come segue: *“La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì*

*rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.*

La semplice lettura della disposizione consente di distinguere ulteriori due fattispecie, differenti da quella contemplata ai sopra citati commi 10 e 11 della stessa norma, che in una prospettiva di semplificazione esegetica si potrebbero rispettivamente indicare come

- (i) **rinuncia alla procedura di conferimento degli incarichi** (primo periodo),
- (ii) **rinuncia alla sede** (secondo periodo).

È opportuno considerare separatamente i casi in oggetto.

(i) **Rinuncia alla procedura.** Il docente che, pur essendo iscritto alle GPS, ometta di presentare l'ulteriore istanza telematica di informatizzazione delle supplenze, dovrebbe considerarsi 'rinunciatario' rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento: pertanto non avrebbe titolo a rivendicare incarichi di supplenza da GPS per l'a.s. 2022/2023.

La rinuncia, in questa ipotesi, è conseguenza di un contegno *omissivo* del candidato e determina un'estromissione *ab origine* dalla procedura. **Il caso riguardante l'odierno Ricorrente non rientra neanche in questa ipotesi.**

(ii) **Rinuncia alla sede.** Il docente ha tempestivamente presentato l'istanza telematica *ex art. 12* O.M. n. 112/2022, ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento supplenti, ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'UST competente e non in altre.

È questa la fattispecie in cui è sussumibile il caso concreto sottoposto al vaglio di Codesto On.le Tribunale ed è a questo punto che va considerata l'ipotesi che genera il problema interpretativo sotteso all'odierna controversia: se al momento del turno di nomina, giunto per scorrimento alla posizione di



un determinato docente, il sistema informatico verificasse che le sedi rimaste disponibili sono solo quelle che il medesimo *non ha espresso* in domanda, quali sarebbero le conseguenze?

L'UST Milano di riflesso, interpretando liberamente l'O.M n. 112/2022, sostiene che l'odierno Ricorrente dovrebbe essere considerato 'rinunciatario', con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 14 della medesima ordinanza, vale a dire l'estromissione *sopravvenuta dall'intera procedura*. Sicché la pretermissione del prof. Naio dai turni di nomina dovrebbe ritenersi pienamente legittima.

L'assunto, come anticipato, non è condivisibile poiché finisce per disapplicare l'art. 12 della O.M. n. 112/2022, confondendo le distinte fattispecie ivi delineate e applicando al caso della **rinuncia alla sede** (co. 4) le conseguenze prescritte per la differente ipotesi della **rinuncia all'incarico** (co. 10).

Nel caso di specie la parte ricorrente non può ricadere in un caso di rinuncia all'incarico, per il semplice fatto che un incarico in realtà non le è mai stato assegnato.

Come precisato dal **Tribunale Ordinario di Latina, Sezione Lavoro, sentenza del 27 dicembre 2021**: *“Volendo recuperare tralatticie categorie della dommatica civilistica per rendere più nitida la distinzione tra **rinuncia alla sede** e **rinuncia all'incarico** si potrebbe dire che soltanto la seconda integra una vera e propria forma di 'rinuncia' in senso tecnico, ossia di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante, laddove invece quella che abbiamo definito “**rinuncia alla sede**” andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del 'rifiuto', ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante. E allora vuol dire che la parte ricorrente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente 'rifiutato' di partecipare alla procedura per quelle sedi **ma non ha 'rinunciato' ad alcun incarico** o, quantomeno, certamente non ha ostacolato in alcun modo il funzionamento del sistema di reclutamento” (Allegato n. 15).*

Del resto, a dare credito all'interpretazione fornita dall'UST Milano si arriverebbe al paradosso per cui l'aspirante dovrebbe indicare, per non correre il rischio di incappare nella sanzione della perdita del posto per rinuncia implicita, tutte le sedi, anche quelle non disponibili, con inutile e ultronea attività

per chi dette domande dovrebbe presentare ed esaminare<sup>20</sup>.

Esigenze di trasparenza e buona fede inducono inoltre a preferire, in ogni ipotesi in cui non sia espressamente prevista una disciplina contraria, che l'aspirante esprima una scelta consapevole e, pertanto, sia considerato rinunciatario solo se abbia espressamente rifiutato una proposta di supplenza per una sede specificamente determinata (**Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, 21 giugno 2022 – Allegato n. 16**).

**D.** In senso conforme alla citata pronuncia resa dal Tribunale di Latina, Sez. Lavoro, si sono espressi *inter alia* il **Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, in data 11 febbraio 2022 – Allegato n. 17**; ancora **Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, con pronuncia n. 586 del 15.06.2022 – Allegato n. 18**; **Tribunale di Cassino, Sez. III - Lavoro, sentenza 15 settembre 2022, n. 681 - Allegato n. 19**; **Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, sentenza 17 ottobre 2022, n. 2745 - Allegato n. 20**; **Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, sentenza 2 novembre 2022 - Allegato n. 21**; **Tribunale di Velletri, Sez. Lavoro, ordinanza n. 3450 del 1 marzo 2022 - Allegato n. 22**; da ultimo, **Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sez. Lavoro, sentenza del 23 novembre 2022 - Allegato n. 23**;

Si precisa che tutti gli arresti fin qui citati fanno specifico riferimento alla normativa dell'O.M. n. 60/2020, immediatamente precedente a quella attualmente in vigore rappresentata dall'O.M. n. 112/2022: tuttavia esplicano i propri effetti anche con riferimento a quest'ultima.

Il ragionamento seguito dalle Corti di merito ruota tutto attorno alla discrasia che si è venuta a creare a causa dell'interpretazione data dall'Ufficio in merito all'O.M. n. 60/2020 e quanto, invece, era previsto dal D.M. n. 242/2021 recante modalità di attuazione della predetta ordinanza. Tale discrasia si ripresenta de plano nella nuova normativa, che regola la procedura di reclutamento del personale docente per l'a.s. 2022/2023, ma in questo caso le previsioni di cui all'O.M. n. 60/2020 e al D.M. n. 242/2021 confluiscono direttamente nell'O.M. n. 112/2022 (v. *infra*, nota 1), con la conseguenza che l'*iter* logico-argomentativo delle pronunce in esame è del tutto conferente al caso di specie, rientrando nell'ambito applicativo della nuova normativa.

E difatti, tutte le controversie anzidette vedono la soccombenza dell'Ufficio e il riconoscimento del diritto della parte ricorrente ad ottenere un incarico da GPS sulla base delle preferenze espresse. A

---

<sup>20</sup> Cfr. Tribunale di Frosinone, sentenza 15 giugno 2022, n. 586.

titolo meramente esemplificativo, il **Tribunale di Cosenza** statuisce nel senso che: “*Orbene, ritiene il Tribunale che la posizione del Ministero non sia condivisibile poiché finisce di fatto per disapplicare il comma 8 cit. [i.e. art. 4, co. 8, D.M. n. 242/2021, che confluisce nei commi 4 e 10 dell’art. 12 dell’O.M. 112/2022]*<sup>21</sup>, e confonde le due distinte figure ivi disciplinate della rinuncia all’incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l’ipotesi della rinuncia all’incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede. Infatti, sulla base di una interpretazione letterale della previsione contenuta nell’art. 4, comma 8 cit. si ricava invero che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l’impossibilità per l’aspirante di concorrere per tali sedi non espresse. Ritiene il Tribunale che a tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l’esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze. Al contrario, l’esclusione dall’intera procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di “mancata presentazione dell’istanza” o nel caso di “rinuncia all’incarico”. Il Giudicante ritiene pertanto che la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina. [...] Ebbene, ritiene Tribunale che l’assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio di graduatoria. [...] Sulla base delle considerazioni esposte che parte ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi indicate nella domanda” (Trib. Cosenza, Sez. Lavoro, sent. 2 novembre 2022).

---

<sup>21</sup> Inciso aggiunto al fine di meglio contestualizzare la pronuncia ed evidenziare la riconducibilità della medesima *ratio* logico-giuridica anche al vigente impianto normativo (i.e. O.M. n. 112/2022). Il comma 8 dell’art. 4 D.M. n. 242/2021 testualmente prevedeva: “La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse, la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente”. Dalla lettura della disposizione de qua è dato evincere come le tre ipotesi di rinuncia alla procedura, rinuncia alla sede e rinuncia all’incarico ivi contemplate siano confluite nei commi 4 e 10 dell’art. 12 O.M. n. 112/2022, con la conseguenza della pacifica applicabilità delle statuizioni in esame anche alla presente controversia.

Emerge ancor più evidente la discrasia tra l'interpretazione fornita dall'Ufficio e la lettura dell'art. 12, co. 4, O.M. n. 112/2022, che afferma: *“Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”*.

**E.** Da tutto quanto sopra esposto, dunque, consegue che la sanzione prevista dall'art. 14, co. 1, dell'O.M. 112/2022 (altresì richiamata dalla Circolare ministeriale n. 28597 del 29 luglio 2022) è inapplicabile, atteso che detta norma non prevede alcuna sanzione per il caso del Ricorrente bensì solo per ipotesi di avvenuta assegnazione di incarico cui abbia fatto seguito una rinuncia, la mancata assunzione di servizio o l'abbandono del servizio.

**F.** Per tutte le ragioni che precedono, dunque, risulta evidente l'illegittimità della condotta dell'UST Milano sostanziata nell'estromissione dell'odierno Ricorrente dall'intera procedura di assegnazione delle supplenze per l'a.s. 2022/2023, in quanto contrastante sia con la lettera che con la *ratio* dell'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022.

\* \* \*

#### **SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA.**

##### **DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC**

Il continuo scorrimento ad esaurimento delle G.P.S. rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento *ex art. 700 c.p.c.*, sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

La sussistenza del *fumus boni iuris* risulta dimostrata da tutte le ragioni, in fatto e in diritto, fin qui esposte e comprovata a mezzo della documentazione versata in atti, per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata, e legittimo il diritto del Ricorrente ad ottenere un incarico da II<sup>a</sup> fascia GPS (classe di concorso A046) unitamente all'attribuzione del relativo punteggio (n. 12 punti), le cui modalità di

calcolo si riportano in nota<sup>22</sup>.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, occorre evidenziare con forza che la descritta situazione è pregiudizievole e lesiva del diritto soggettivo del Ricorrente in quanto impedisce al medesimo (a tutt'oggi, si ribadisce, non assegnatario di alcun incarico) di essere convocato per incarichi sulla propria classe di concorso rispetto ai docenti che hanno un punteggio inferiore a quello da lui conseguito e indicato in graduatoria.

Inoltre tale situazione è suscettibile di riverberare i propri effetti anche *pro futuro*, atteso che altri docenti, chiamati in preferenza rispetto al Ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore e il collocamento in posizione inferiore nelle GPS, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future, a danno del Ricorrente che, pertanto, risulterà illegittimamente “scavalcato” nelle stesse. Sull'importanza del riconoscimento dei n. 12 punti - ossia il punteggio che il Ricorrente avrebbe maturato se l'Ufficio gli avesse correttamente assegnato l'incarico al 30/06 cui ha diritto, invece erroneamente attribuito in terza convocazione ad altra candidata presso l'I.S. “A. Gentileschi” – si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla differenza di posizioni che intercorre tra il Ricorrente (avente punti 62 ed una posizione iniziale di inserimento in II<sup>a</sup> Fascia GPS di 471 – *sub Allegato n. 3*) ed il candidato X (con n. 12 punti in più e con posizione al n. 333): ebbene, **tra i due intercorrono ben 138 posizioni**. Proseguendo nell'esempio, ipotizzando per comodità “visiva” una situazione delle graduatorie identica a quella descritta ed allegata, ne deriverebbe che il Ricorrente, qualora ottenesse i 12 punti, andrebbe ad acquisire una posizione in graduatoria nettamente migliore, che addirittura lo farebbe rientrare nella prima convocazione, ottenendo dunque, nel prossimo a.s. 2023-2024, maggiori possibilità di essere da subito destinatario di un incarico; di riflesso, nella denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuto il diritto al punteggio, il Ricorrente si

---

<sup>22</sup> Sulle modalità di calcolo del punteggio l'art. 11, co. 4, della Legge n. 124/1999 ha stabilito che: “*Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*”. Il cit. Testo Unico in materia d'istruzione, all'art. 489 rubricato “*Periodi di servizio utili al riconoscimento*”, co. 1, prevede: “*1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.*” La Nota M.I.U.R. n. 7526 del 24 luglio 2014 ha chiarito al punto 11) che “*il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se il servizio è prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia*”.

vedrebbe “scavalcato” in graduatoria da quanti oggi stanno invece lavorando e maturando punteggio, con conseguente crollo della propria posizione in graduatoria e le relative conseguenze del caso.

A ciò si aggiunga il danno economico che il Ricorrente sta subendo, derivante dalla mancata percezione degli emolumenti che altrimenti gli sarebbero stati riconosciuti a titolo di retribuzione a fronte dell’espletamento dell’incarico.

L’urgenza dell’emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall’esigenza del Ricorrente di veder riconosciuto il diritto ad ottenere un incarico presso le scuole oggetto di preferenza, ed in particolare presso l’I.S. “*A. Gentileschi*”, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio.

Come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro, “*ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l’istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche – diverse dalla natura della causa – comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l’utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria [...] di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose*” (Tribunale di Messina, ord. cautelare del 19 gennaio 2021, n. 1115).

Inoltre, nel caso di specie, il danno grave ed irreparabile rileva sotto vari aspetti:

1. nel corrente anno scolastico, *rebus sic stantibus*, il Ricorrente non è stato destinatario di alcun incarico;
2. lo scorrimento delle graduatorie e l’immissione di altri docenti negli incarichi di effettiva spettanza del prof. Naio pregiudicano quest’ultimo, conseguendone in capo allo stesso la perdita di retribuzione e annessi;
3. gli altri docenti, chiamati in preferenza rispetto al Ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente, in violazione del principio meritocratico costituzionalmente garantito, punteggio e posizioni che incideranno sulle graduatorie future;
4. pertanto nelle graduatorie future, a causa della mancata attribuzione del punteggio (pari a 12 punti per supplenza annuale), il Ricorrente si vedrà “scavalcato” da altri docenti, altresì

subendo un peggioramento della propria posizione nelle medesime graduatorie;

5. i docenti che hanno ottenuto pronunce positive nei giudizi proposti innanzi ai Tribunali del Lavoro stanno ottenendo l'attribuzione del corretto punteggio in graduatoria, circostanza quest'ultima che lede gravemente coloro che ancora non hanno promosso ricorso e/o chiesto al Giudice del Lavoro il riconoscimento della correzione dell'inserimento in graduatoria;
6. è interesse (di natura pubblica) delle Parti convenute assicurare il rispetto della continuità didattica.

\* \* \*

#### **ISTANZA DI PROVVEDIMENTO *INAUDITA ALTERA PARTE***

##### **EX ART. 669 SEXIES CO. 2 C.P.C.**

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione.

Ove, infatti, venisse proposta un'azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, il **Sig. Domenico Naio**, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

##### **IN VIA CAUTELARE E URGENTE**

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, con **decreto *inaudita altera parte*** ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

1. accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a ottenere da GPS l'incarico su cattedra fino al termine delle attività didattiche (30/06) erroneamente / illegittimamente assegnato in terza convocazione alla Sig.ra D'Anna Roberta presso l'I.S. "*A. Gentileschi*", in quanto prima cattedra

- disponibile assegnata *post* seconda convocazione, e alla conseguente maturazione del relativo intero punteggio;
2. accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente a ottenere un incarico a tempo determinato, di durata annuale (30/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06), compresi gli spezzoni, in via prioritaria per ordine di preferenza espresso presso l'I.S. "A. Gentileschi" o, in subordine, presso un'Istituzione scolastica ricompresa tra le sedi indicate in domanda, tra quelle disponibili per il turno di nomina del 7/10/2022, o in subordine per i turni successivi, con individuazione dalle GPS di competenza e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;
  3. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie d'istituto della provincia di Milano per il biennio 2022/2024 – classe di concorso A046);
  4. conseguentemente, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e i provvedimenti necessari volti a garantire il legittimo diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento della nomina sulla cattedra dell'I.S. "A. Gentileschi" erroneamente attribuita alla docente D'Anna Roberta per effetto del maggior punteggio posseduto dal Naio Domenico, o, in subordine, presso un'Istituzione scolastica ricompresa tra le sedi indicate in domanda, tra quelle disponibili per il turno di nomina del 7/10/2022, o in subordine per i turni successivi, con individuazione dalle GPS di competenza e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;;
  5. per effetto adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

#### **NEL MERITO**

previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva:

6. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, consistita nell'aver attribuito incarichi di



- supplenza in favore di docenti con punteggi inferiori a quello del Ricorrente;
7. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Ricorrente a ricevere l'incarico annuale, presso una delle sedi disponibili indicate da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù dell'elevato punteggio posseduto e, per l'effetto
  8. ORDINARE alle Amministrazioni resistenti di conferire al Ricorrente, ora per allora, l'incarico su cattedra fino al termine delle attività didattiche (30/06) illegittimamente assegnato in terza convocazione alla sig.ra D'Anna Roberta presso l'I.S. "A. Gentileschi", in quanto prima cattedra disponibile assegnata *post* seconda convocazione, e alla conseguente maturazione del relativo intero punteggio;
  9. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a ottenere un incarico a tempo determinato, di durata annuale (30/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06), compresi gli spezzoni, in via prioritaria per ordine di preferenza espresso presso l'I.S. "A. Gentileschi" o, in subordine, presso un'Istituzione scolastica ricompresa tra le sedi indicate in domanda, tra quelle disponibili per il turno di nomina del 7/10/2022, o in subordine per i turni successivi, con individuazione dalle GPS di competenza e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;
  10. condannare le parti convenute a corrispondere le retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione dell'incarico, oltre accessori come per legge, e al riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza;
  11. con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio.

**IN VIA SUBORDINATA:**

nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare, previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva:

12. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza in favore di docenti con punteggi inferiori a quello del Ricorrente;

13. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Ricorrente a ricevere l'incarico annuale, presso una delle sedi disponibili indicate da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù dell'elevato punteggio posseduto e, per l'effetto
14. ORDINARE alle Amministrazioni resistenti di conferire al Ricorrente, ora per allora, l'incarico su cattedra fino al termine delle attività didattiche (30/06) illegittimamente assegnato in terza convocazione alla sig.ra D'Anna Roberta presso l'I.S. "A. Gentileschi", in quanto prima cattedra disponibile assegnata *post* seconda convocazione, e alla conseguente maturazione del relativo intero punteggio;
15. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a ottenere un incarico a tempo determinato, di durata annuale (30/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06), compresi gli spezzoni, in via prioritaria per ordine di preferenza espresso presso l'I.S. "A. Gentileschi" o, in subordine, presso un'Istituzione scolastica ricompresa tra le sedi indicate in domanda, tra quelle disponibili per il turno di nomina del 7/10/2022, o in subordine per i turni successivi, con individuazione dalle GPS di competenza e conseguente maturazione del relativo intero punteggio;
16. Condannare le Parti convenute a corrispondere le retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione dell'incarico, oltre accessori come per legge, e al riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza;
17. con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CAP del presente giudizio.

\* \* \*

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Procura;
- 2) Domanda di inserimento in GPS del 29.05.2022;
- 3) Bollettino GPS Milano del 29.07.2022;
- 4) Posizione attuale in GPS;
- 5) Decreto convalida titoli del 14.04.2021;
- 6) Domanda informatizzazione supplenze del 15.08.2022;

- 7) Disponibilità cattedre A046 del 07.09.2022;  
**7-bis)** Prima convocazione del 09.09.2022;  
**7-ter)** Decreto 31.08.2022 Sciortino M.;
- 8) Disponibilità cattedre A046 del 06.10.2022;  
**8-bis)** Seconda convocazione del 07.10.2022;
- 9) Disponibilità cattedre A046 del 24.10.2022;  
**9-bis)** Terza convocazione del 27.10.2022;
- 10) Disponibilità cattedre A046 del 9.11.2022;  
**10-bis)** Quarta convocazione del 11.11.2022;
- 11) Disponibilità cattedre A046 del 17.11.2022;  
**11-bis)** Quinta convocazione del 18.11.2022;
- 12) Disponibilità cattedre A046 del 23.11.2022;  
**12-bis)** Sesta convocazione del 24.11.2022;
- 13) Reclamo all'UST e ricevute del 14.11.2022;
- 14) Riscontro UST al reclamo del 16.11.2022;
- 15) Tribunale di Latina 27.12.2021;
- 16) Tribunale di Lecce del 15.11.2021;
- 17) Tribunale di Frosinone del 11.02.2022;
- 18) Tribunale di Frosinone n. 586 del 15.06.2022;
- 19) Tribunale di Cassino n. 681 del 15.09.2022;
- 20) Tribunale di Bari n. 2745 del 17.10.2022;
- 21) Tribunale di Cosenza del 2 novembre 2022;
- 22) Tribunale di Velletri n. 3450 del 01.03.2022;
- 23) Articolo relativo a Tribunale di Busto Arsizio del 23.11.2022;
- 24) Dichiarazione sostitutiva di esenzione dal contributo unificato;

Con ogni ulteriore riserva di deduzione, contro deduzione e produzione di documenti.

DICHIARAZIONE DI VALORE: ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la

causa è di valore indeterminabile e che il ricorrente è esente dal versamento, in quanto non ha avuto un reddito imponibile familiare ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art.76 del D.P.R. n.115 del 2002.

\* \* \*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI  
LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

AI FINI DELL'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SI CHIEDE DI  
ESSERE AUTORIZZATI ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Ed infatti, ove ritenuto di legge, salvo diverso avviso dell'On.le Tribunale adito, si ritiene, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, che il ricorso debba essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati vale a dire ai docenti iscritti nella graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Milano – classe di concorso A046.

Quanto alle modalità di notifica ai controinteressati, rilevato che:

1. la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
2. la pubblicazione in G.U. appare oltremodo onerosa per il Ricorrente;
3. i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato l'alternativa forma di notifica ex art. 151 c.p.c. (cfr., *ex multis*, Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato sul sito internet del Ministero, secondo cui: *“l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso [...] giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria”*);
4. tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive,

si ritiene - anche per ragioni di celerità e di economia processuale – che sussistano i presupposti per autorizzare la notifica ai sensi dell’art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell’Istruzione e del Merito e/o dell’U.S.R. Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Milano. La pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sede locale, divenuto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, si rivela il più idoneo per la conoscenza della controversia e per garantire la difesa e il contraddittorio ai controinteressati (Cass. civ., Sez. VI, 11 ottobre 2017, n. 23919).

\* \* \*

*Salvis iuribus.*

Con osservanza.

Milano, 2 dicembre 2022

AVV. FRANCESCO NAO

AVV. GIORGIO DAMASCELLI